

CONTRATTO

CIG	B51594E76D	CUP	B53C22004100001		
<i>Spett.le</i> OFFLINE AGENCY SRL Via della Croce Rossa, 56 - 35129 Padova CF/P.IVA 05232390285 PEC: offlineagency@pec.it					

Rif.: provvedimento prot. n. 507993 del 23/12/2024 con cui l'Ente ha disposto l'affidamento del presente appalto di forniture di cui trattasi in favore del Contraente

Pos.	Quantità	Descrizione	Prezzo unit.	Importo
1	1	SERVIZIO DI HOSTING DI MACCHINE VIRTUALI	€ 5.330,00	€ 5.330,00
2				
3				
4				
5				
LUOGO DI CONSEGNA CNR - IEIIT Via D'Ovidio, 10 - 10129 Torino Att.ne Claudio Zunino			Imponibile	€ 5.330,00
			IVA 22%	€ 1.172,60
			Totale	€ 6.502,60
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): L9ZL73				
Riferimenti: Dott.ssa Francesca Venuto - Tel. 0110905403 e-mail: francesca.venuto@cnr.it				

Il Direttore
Ing. Paolo Giuseppe Ravazzani

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione: Le presenti condizioni generali di acquisto hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i fornitori dai quali il CNR acquista beni e/o servizi in applicazione delle norme di legge e di regolamento. Le condizioni di vendita del fornitore non saranno in nessun caso applicabili ai rapporti contrattuali con il CNR, anche se fossero state richiamate in qualsiasi documento proveniente dal fornitore stesso.

2. Resa: Franco destino.

3. Durata: Il servizio dovrà essere espletato entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso CNR – IEIT Via D'Ovidio, 10 -10129 Torino.

4. Subappalto: In caso di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.119 del codice dei contratti. Si precisa inoltre che in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto il subappaltatore è tenuto a comunicare i dati del titolare effettivo e se deve o meno effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione delle attività da svolgere in subappalto.

5. Fatturazione: La fattura, redatta secondo la normativa vigente, dovrà riportare, pena il rifiuto della stessa, il numero d'ordine (corrispondente al numero di registrazione al protocollo), il CIG e il CUP.

6. Pagamento: Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di pagamenti per SAL, vige l'obbligo di riportare nei vari SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dei principi DNSH.

7. Penali: Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dell'appalto di cui all'art.8, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. (Solo per contratti di forniture) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento). La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari: Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. . Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo

di risoluzione unilaterale del contratto. Il fornitore si impegna a consentire all'Amministrazione la verifica di cui al c. 9 art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della provincia ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro: Al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori. I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

10. Modifiche contrattuali: La stazione appaltante può modificare il contratto d'appalto conformemente a quanto disposto all'art.120 del codice dei contratti pubblici.

11. Regolare esecuzione: il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità indicate nell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della fattura.

12. Clausola risolutiva espressa: L'ordine è emesso in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023. Il CNR ha diritto di risolvere il contratto/ordine in caso di accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il CNR darà formale comunicazione della risoluzione al fornitore, con divieto di procedere al pagamento dei corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni già eseguite.

13. Foro competente: Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

La presente lettera d'ordine è sottoscritta da ciascuna Parte, anche mediante sovrascrizione, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e stipulata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, cioè consiste nello scambio di lettere "commerciali" mediante PEC o mediante piattaforma elettronica. L'imposta di registro sarà dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R 131/1986.

Per accettazione l'O.E. (firma digitale)